

## **TI\_GERICHTE 14.1994.00021 vom 7. August 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-08-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1994.00021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1994.00021)

FR: TI\_GERICHTE 14.1994.00021 du 7 août 1995

IT: TI\_GERICHTE 14.1994.00021 del 7 agosto 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 16**

novembre 1987 in re M./M., 11 luglio 1988 in re T.M. A. LTD/G.I. SA, DTF 105 Ib 37, 101 Ia 522, 98 Ia 532 cons. 1). L'art. 81 cpv. 3 LEF dispone espressamente che, ove la sentenza sia stata pronunciata in uno Stato estero col quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'opponente può invocare le eccezioni riservate nel trattato (cfr. DTF 115 III 31, 105 Ib 43, 101 Ia 522-523 cons. 1a; Robert Hauser, Zur Vollstreckung ausländischer Leistungsurteile in der Schweiz, Festschrift Max Keller, Zurigo 1989, p. 599-600). Ex art. 194 LDIP il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri, ossia di lodi emessi da un Tribunale arbitrale con sede all'estero (Siehr, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, m. 7 ad art. 194) sono regolati dalla Convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere (RS 0.277.12) cui hanno aderito sia l'Italia che la Svizzera. b) L'escusso assevera che per "l'art. VII della Convenzione di New York le disposizioni della stessa non toccano gli accordi multi- o bilaterali conclusi dagli Stati contraenti sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali". Tra la Svizzera e l'Italia sarebbe perciò ancora in vigore la convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze. c) L'Italia e la Svizzera sono legati sia dalla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1933 (RS 0.276.194.541, in seguito Convenzione italo-svizzera) che dalla Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere conclusa a New York il 10 giugno 1958 (in seguito: Convenzione di New York), che contengono entrambe disposizioni circa l'esecuzione in uno Stato delle sentenze arbitrali emesse nell'altro Stato. L'art. 5 della Convenzione italo-svizzera, applicabile anche alle sentenze arbitrali per il rinvio dell'art. 7 cpv. 1, esige, affinché una decisione arbitrale emanata in uno dei due Stati sia dichiarata esecutiva nell'altro, che la parte che invoca siffatta decisione produca: "1. una copia della decisione che riunisca le condizioni necessarie alla sua autenticità; 2. i documenti atti a stabilire che la decisione ha acquisito forza di cosa giudicata e, dato il caso, ch'essa è esecutoria; 3. l'originale o una copia certificata conforme alla citazione della parte contumace; 4. una traduzione dei documenti indicati sopra, certificata conforme da un rappresentante diplomatico o consolare di uno dei due Stati, salvo dispensa da quest'obbligo da parte dell'autorità competente". L'art. IV n. 1 della Convenzione di New York prevede invece che il richiedente, per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza, deve produrre: "a. l'originale della sentenza, debitamente autenticato, o una copia dell'originale che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità; b. l'originale della

convenzione, di cui all'articolo II, oppure una copia che soddisfi alle condizioni richieste per l'autenticità".( Siehr , op.cit., m. 13 ad art. 194). d) L'art. VII n. 1 della Convenzione di New York regola i rapporti della Convenzione con altri accordi multilaterali o bilaterali nel senso che le sue disposizioni "non toccano gli accordi multilaterali o bilaterali, conclusi dagli Stati contraenti, sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze arbitrali". La Convenzione di New York, che è stata conclusa per facilitare il riconoscimento e l'esecuzione internazionale di sentenze arbitrali ( DTF 110 Ib 193), è posteriore (di venticinque anni) alla Convenzione italo-svizzera. Nel suo messaggio all'assemblea federale del 18 settembre 1964, concernente l'approvazione della Convenzione di New York, il Consiglio federale ha espresso l'opinione che "la parte che invoca il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza arbitrale fruirà dunque, come nel sistema della convenzione di Ginevra (art. 5), del diritto di opzione, nel senso che essa potrà fondarsi sulla nuova convenzione o, se lo crede più favorevole, su altri accordi vincolanti il paese d'esecuzione, oppure semplicemente sulla legislazione nazionale del paese suindicato" ( FF 1964 II 1755; DTF 101 Ib 193 s.). In assenza di motivi contrari non vi è ragione di credere che Italia e Svizzera abbiano voluto privarsi, nelle relazioni bilaterali, dei vantaggi accordati dalla Convenzione di New York nelle relazioni con tutti gli altri Stati che vi hanno aderito (cfr. DTF 101 Ib 194 per similari rapporti tra Svizzera e Francia). Si può quindi presumere che Italia e Svizzera abbiano voluto, anche nelle relazioni bilaterali tra i due paesi, l'applicazione delle condizioni più favorevoli della Convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze. In caso di concorso tra disposizioni della Convenzione italo-svizzera e della Convenzione di New-York, la parte che chiede l'esecuzione della sentenza arbitrale può fondarsi sulla disposizione che le è più favorevole ( DTF 110 Ib 191): in concreto \_\_\_\_\_ ha optato per l'applicazione della Convenzione di New York, che risulta pertanto essere determinante. 2.a) L'appellante assevera che, malgrado il procuratore della \_\_\_\_\_ e dei signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avesse comunicato in data 8 e 10 settembre 1993 di rinunciare al mandato difensivo, "il Tribunale arbitrale ha proceduto all'assunzione delle prove e all'interrogatorio dei testi all'udienza del 10 settembre 1993, senza la presenza del difensore della convenuta". Il Tribunale arbitrale avrebbe poi comunicato soltanto al difensore rinunciatario copia integrale del verbale di udienza collegiale del 10.9.1993 e della convocazione per l'udienza conclusiva del 18 ottobre 1993. "Poiché il procuratore costituito aveva rinunciato al proprio mandato, la \_\_\_\_\_ e i signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non sono più stati convocati e quindi non hanno potuto far valere le proprie conclusioni". b) Per l'art. V cpv. 1 lett. b della Convenzione di New York, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che non è stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura d'arbitrato, oppure non sia stata in grado per altro motivo, di far valere i suoi mezzi ( Siehr , op.cit., m 21 ss. ad art. 194) c) L'8 settembre 1993 il procuratore dell'appellante e dei signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ha comunicato al segretario del Collegio arbitrale di aver rinunciato al proprio mandato (doc. H1 e doc. B p. 6). Come ben rileva l'appellante, il 10 settembre 1993 il Tribunale arbitrale "dava comunque inizio all'assunzione della prova" e procedeva all'audizione dei testi, malgrado il procuratore dei convenuti, dopo aver confermato la rinuncia al mandato difensivo avesse lasciato, "la riunione senza che altro difensore dei convenuti lo sostituisse" (doc. B p. 6). Il tribunale arbitrale ha in seguito comunicato al procuratore rinunciatario tutti i successivi atti del processo (ossia il verbale d'udienza collegiale del 10 settembre 1993,

l'ordinanza 30 settembre 1993 con la quale "il Collegio arbitrale ha differito il termine per il deposito di un'eventuale memoria sino all'8.10.1993 e ha rifissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 18.10.1993", la memoria conclusiva della precedente, il verbale dell'udienza del 18 ottobre 1993; doc. B p. 6-7, H2, H4, H5, H7) con l'invito a rendere edotti dei relativi contenuti i convenuti medesimi. L'appellante era dunque al corrente - o comunque doveva esserlo per la finzione ex art. 85 CPC - della procedura arbitrale in corso e malgrado i ripetuti inviti del collegio arbitrale non ha provveduto a nominare un nuovo procuratore dopo la rinuncia del dott. \_\_\_\_\_. L'allegazione dell'escusa risulta pertanto pretestuosa, siccome smentita dalla documentazione agli atti: \_\_\_\_\_, se voleva essere efficacemente rappresentata, doveva infatti adempiere all'onere di immediata sostituzione del proprio difensore. Per l'art. 85 CPC "la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore". La ratio della norma, che sancisce l'inefficacia, nei confronti dell'altra parte, della revoca e della rinuncia della procura fino alla designazione di un nuovo difensore, va ricercata nell'esigenza di evitare una *vacatio iuris* postulandi, che potrebbe danneggiare la parte del cui patrocinio si tratta, ma soprattutto l'altra parte (cfr. Carpi/Colesanti/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, 1988, n. 1 ad art. 85, p. 153). Siffatto principio opera nei confronti di tutti i soggetti e di tutte le vicende del processo obiettivamente considerato (cfr. loc.cit., n. 2 ad art. 85): non si ha nullità della sentenza, qualora non sia avvenuta la costituzione di un nuovo procuratore al posto di quello rinunciario o revocato (cfr. loc.cit., n. 5 ad art. 85). Irrilevante dal profilo processuale (ossia nel rapporto esterno) è il fatto che la revoca e la rinuncia abbiano invece effetto immediato, come qualsiasi dichiarazione recettizia, nei rapporti interni tra parte e difensore, trovando qui applicazione la disciplina del mandato (cfr. loc.cit., n. 8 ad art. 85). Va qui evidenziato che la Convenzione di New York ha lo scopo di facilitare la soluzione del contenzioso *inter partes* nelle forme arbitrali, avuto riguardo alle esigenze del commercio internazionale (cfr. DTF 110 II 59 consid. bb) che impongono di prescindere dal coacervo di formalismi che sogliono caratterizzare le procedure civili nazionali a condizione però che le parti sappiano che è in corso una procedura arbitrale e che è loro noto a chi devono rivolgersi per la tutela dei propri diritti (cfr. Thomas Rüede/Reimer Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1980, p. 324: "Auch ungehörige Vorladung kann durchaus ausreichen"; Max Guldener, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zurigo 1951, p. 149-150; Max Guldener, Supplement, Zurigo 1959, p. da 29 a 31). Ne consegue che in concreto non vi è stata violazione del diritto di essere sentito nel senso inteso dalla Convenzione. 3.a) \_\_\_\_\_ rileva che in concreto vi sarebbe violazione dell'art. V della Convenzione di New York perché "secondo il codice di rito italiano, il quale solo, in virtù della Convenzione di New York, potrà determinare l'obbligatorietà o meno per le parti di cui al presente giudizio, il lodo arbitrale emanato in giudizio rituale deve essere obbligatoriamente depositato presso la cancelleria della Pretura del luogo in cui è stato deliberato, senza di che non acquisisce efficacia di sentenza (art. 825 cpv. 2 e cpv. 5 CPC)". b) Per l'art. V cpv. 1 lett. e della Convenzione di New York, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che "la sentenza non è ancora divenuta obbligatoria per le parti, oppure è stata annullata o sospesa da un'autorità competente del paese, nel quale, o secondo la legislazione del quale è stata emessa la sentenza" (Siehr, op.cit., m. 26 s. ad art. 194). c)

Per l'art. 823 n. 6 cpv. 3 CPCI il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione. "La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale (...) nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo (...) il pretore, accertata la tempestività del deposito e la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza" (art. 825 cpv. 2, 3, 4 e 5 CPCI). Come rettamente evidenziato dalla giudice di prime cure, il lodo arbitrale di cui al doc. B è obbligatorio per le parti ai sensi della Convenzione di New York. Esso è infatti divenuto vincolante il 22 dicembre 1993, quando i tre arbitri lo hanno sottoscritto, essendo il deposito del lodo presso il pretore necessario solo nell'ipotesi esso voglia essere eseguito in Italia. 4.a) Per \_\_\_\_\_ "il lodo in questione non sarebbe comunque esecutivo nemmeno con il deposito di cui all'art. 825 CPCI", atteso che in concreto, sebbene la convenuta e le altre parti alla sentenza arbitrale si sono opposte alla determinazione delle spese e dell'onorario degli arbitri e del segretario, non vi è stato ricorso al tribunale competente ex art. 814 CPCI. "Essendo il lodo unitario, mancando tale procedura non sarebbe comunque esecutivo". b) Per l'art 814 CPCI "gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo il caso che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento salvo rivalsa tra loro. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti". c) Nel caso di specie, producendo lo scritto raccomandato 23 febbraio 1994 (doc. 5), l'appellante ha dimostrato di non aver accettato la liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri. Il lodo arbitrale non è dunque divenuto titolo esecutivo ex art V cpv. 1 lett. e della Convenzione di New York per gli onorari e le spese del tribunale arbitrale: per l'importo di Fr. 60'480.-- (corrispondenti a Lire 70'000'000) va pertanto mantenuta l'opposizione interposta dall'escussa al noto PE. Siffatta manchevolezza, a differenza di quanto preteso dalla reclamante, non rappresenta comunque un motivo di nullità del lodo arbitrale, che per il principio dell'indivisibilità potrebbe invalidare l'intero pronunciato. 5.a) L'appellante argomenta che "il collegio arbitrale avrebbe dovuto emettere la propria sentenza entro 90 giorni dalla data in cui tutti gli arbitri hanno assunto le proprie funzioni. Avendo il terzo arbitro accettato l'incarico il 12 febbraio 1993, data di costituzione del tribunale arbitrale, il termine di pronuncia del lodo, pur prorogato, veniva a scadere il 12 agosto 1993, mentre il lodo è stato pronunciato il 22 dicembre 1993". Per gli "art. 820 e 821 CPCI, il lodo tardivo comporta la nullità della sentenza arbitrale pronunciata dopo la scadenza del termine". Pertanto in conformità dell'art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale straniera deve essere negato. b) Per l'art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che "la costituzione del tribunale arbitrale o la procedura d'arbitrato non è stata conforme alla convenzione delle parti oppure, in mancanza d'una convenzione, alla legge del paese dove è avvenuto l'arbitrato" ( Siehr , op.cit., m. 25 ad art. 194). c) Nelle scritture private di cui ai doc. C, D e E le parti hanno stabilito che il Collegio arbitrale dovrà emettere la sentenza entro novanta giorni dalla data in cui gli arbitri

avranno assunto le proprie funzioni. Quale legge regolatrice dei vari contratti le parti hanno scelto la legge italiana. Per l'art. 821 CPC il decorso del termine per la decisione "non può essere fatto valere come causa di nullità della sentenza se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valer la loro decadenza". Come ben rileva la giudice di prime cure nel caso di specie la censura di nullità del lodo per presunta tardività risulta irrilevante, atteso che l'appellante non ha provato di aver espresso a chi di dovere e nei termini prescritti siffatta volontà. 6.a) Per \_\_\_\_\_ vi sarebbe violazione dell'art. V cpv. 1 lett. a della Convenzione di New York. Le parti hanno infatti convenuto di adottare quale legge regolatrice dei loro contratti, la legge italiana secondo la quale esse possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle in materia di lavoro, delle quali fanno parte anche i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione. Le prestazioni oggetto dei contratti di consulenza e collaborazione di stile di cui ai doc. C, D e E dovevano essere eseguite esclusivamente ed unicamente dai signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ mentre la società \_\_\_\_\_ aveva la sola funzione di intermediaria economica per cui in concreto si è in presenza di una controversia in materia di lavoro. Le clausole compromissorie in questione sarebbero dunque nulle perché "sottopongono a giudizio arbitrale una materia riservata ai tribunali dello Stato in maniera imperativa". b) Per l'art. V cpv. 1 lett. a della Convenzione di New York, il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza saranno negati, a domanda della parte contro la quale la sentenza è invocata, unicamente qualora essa fornisca al giudice del rigetto la prova che "le parti nella convenzione di cui all'art. II, erano, secondo la legge loro applicabile, affette da incapacità, o che la detta convenzione non è valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza d'una indicazione a tale riguardo, secondo la legge del paese dove la sentenza è stata emessa". Per l'art. 806 CPC le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne, per quanto di rilevanza nella fattispecie, quelle previste negli art. 409-441, ossia le controversie di lavoro. c) Le scritture private doc. C, D e E sono state sottoscritte da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e dai signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Come si evince dai doc. C sub 16 p. 20, D sub 16 p. 11 s., E sub 15 p. 11 gli stilisti hanno sottoscritto i contratti unicamente a "garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del medesimo da parte della \_\_\_\_\_". Le note scritture private non costituiscono pertanto dei contratti di lavoro ex art. 409 ss. CPC, atteso che come rilevato dalla Pretore lo "speciale rito del lavoro" non trova applicazione quando, come in concreto, l'escussa è una società anonima e "l'attività autonoma del collaboratore assume essa stessa il carattere di attività imprenditoriale" ( Cass. civ. sez. lav. del 7 dicembre 1984, n. 6456, citata in Mario Abate/Pietro Dubolino/Francesco Bartolini , Il Codice di Procedura civile, Piacenza 1989, p. 963 s.). Ne consegue che pure siffatta censura non merita accoglimento. 7.a) \_\_\_\_\_ sostiene infine che, anche se il lodo in discussione fosse obbligatorio, la sua esecuzione sarebbe contraria all'ordine pubblico svizzero, segnatamente per le seguenti ragioni: aa) per i motivi formali rilevati in precedenza che costituirebbero "grave violazione del principio del contraddittorio, del diritto di essere sentiti e di partecipare all'assunzione delle prove"; bb) la domanda di causa della \_\_\_\_\_ era di Lire 1'047'409'865. A fronte di tale domanda \_\_\_\_\_ è stata condannata a versare a titolo di risarcimento danni Lire 158'118'700. Risulterebbe pertanto intollerabile accollare la soccombenza totale alla parte \_\_\_\_\_; cc) "la clausola compromissoria attribuiva agli arbitri il potere-dovere di decidere secondo diritto (cfr. doc. C, D e E). Ciononostante il lodo di cui è qui chiesta l'esecuzione stabilisce e calcola il

danno patito dalla \_\_\_\_\_ in via equitativa”; dd) “gli arbitri di diritto devono pronunciarsi in conformità della legge, la quale detta norme vincolanti nella ricerca della comune intenzione voluta dalle parti nel contratto. Il lodo impugnato dichiara avvenuta la risoluzione dei contratti” sebbene dalle testimonianze agli atti “si deve dedurre che non esistevano direttive della \_\_\_\_\_ idonee, in caso di violazione, a determinare la risoluzione del contratto”; ee) “parte convenuta ha eccepito (...) che la \_\_\_\_\_ era inadempiente al pagamento dei ratei bimestrali previsti dai contratti. Conseguentemente i convenuti potevano rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, a tenore dell’art. 1460 CCI. Il mancato pagamento dei ratei da parte della \_\_\_\_\_ autorizzava la sospensione dell’adempimento dei convenuti, ma altresì, costituiva risoluzione del contratto per fatto e colpa della \_\_\_\_\_, come previsto dai contratti”. b) Ex art. V cpv. 2 Convenzione il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale straniera potranno essere negati se l’autorità competente del paese dove sono domandati (in casu: il giudice svizzero del rigetto) riscontra che vi è violazione dell’ordine pubblico svizzero ( Siehr , op.cit., m. 29 ad art. 194). E’ principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera (anche arbitrale) violano l’ordine pubblico svizzero quando contrastano in tutta evidenza con il sentimento di giustizia che caratterizza l’ordinamento giuridico svizzero, tanto disattendendo principi fondamentali sostanziali che formali ( DTF 111 Ia 14, 107 Ia 199, 103 Ia 532 e rif. ivi; Alfred Kolz in ZBJV 1987 p. 355; Thomas Rüede/Reimer Hadenfeldt , Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, Zurigo 1980, p. 322-324; Panchaud/Caprez , Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 121; Sträuli/Messmer , Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1982, n. 16-18-18 ad § 302). La riserva dell’ordine pubblico svizzero ha portata più limitata in tema di riconoscimento ed esecuzione di sentenze arbitrali estere per raffronto all’applicazione che il giudice svizzero del merito è legittimato ad attuare: ne consegue che il giudice del rigetto non può rifiutare l’esecuzione nel caso in cui reputi che il diritto estero è stato applicato dal giudice estero in modo diverso da come avrebbe operato il giudice svizzero (che avrebbe anche potuto non applicare il diritto estero a motivo dell’incompatibilità di tale normativa per ragioni di ordine pubblico svizzero con il nostro ordinamento giuridico, cfr. DTF 101 Ia 526 e 98 Ia 533 consid. 3 con riferimenti ivi). Dal profilo formale va rilevato che un vizio di procedura in sede arbitrale estera non determina il rifiuto dell’*exequatur* anche se la stessa carenza avrebbe occasionato l’annullamento del lodo svizzero (ovviamente riservato il caso di violazione di principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, tale da urtare in termini insopportabili il nostro sentimento del diritto, cfr. DTF 101 Ia 526, 96 I 391, 87 I 193 e rif. ivi). Più la convenzione internazionale enumera nei particolari i presupposti formali per l’*exequatur* (come è il caso per la Convenzione di New York), meno torna applicabile la riserva dell’ordine pubblico svizzero: per dirla con il Tribunale federale in DTF 101 Ia 526 e rif. ivi, “cette réserve ne doit pas permettre d’exclure, par des voies détournées, l’application des conventions internationales signées par la Suisse et qui font partie du droit suisse, donc d’exclure finalement l’application du droit suisse; elle ne doit pas aboutir en dernière analyse à une violation du traité, dont le but est justement de reconnaître l’existence de systèmes juridiques différents et de les coordonner”, considerazioni che hanno poi portato alla conclusione che la decisione arbitrale \_\_\_\_\_, non motivata, non contrasta con l’ordine pubblico svizzero. c) La censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito non trova protezione nemmeno sulla base di una verifica d’ufficio dell’ossequio dell’ordine pubblico svizzero ex art. V cpv. 2 lett. b Convenzione, che manifestamente non è violato,

per le stesse motivazioni cui si è detto sub 2 c). Oltre a questa censura formale, \_\_\_\_\_ avversa il pronunciato arbitrale per considerazioni di merito fondate su una diversa valutazione delle tavole processuali nell'azione per risarcimento danni ex inadempimento contrattuale, su un'asserita violazione delle disposizioni attinenti alla ripartizione delle spese processuali e delle indennità in base alla soccombenza e su una presunta violazione del compromesso per aver gli arbitri pronunciato secondo equità e non secondo diritto. Essa non indica tuttavia le norme e i principi fondamentali dell'ordine giuridico svizzero che, a suo giudizio, sarebbero stati violati in modo intollerabile per il nostro sentimento del diritto. Sviluppando siffatte argomentazioni l'appellante neglige che un lodo estero non è contrario all'ordine pubblico svizzero solo perché denota ipotetici errori ( Geisinger/Renold , Arbitrage international, ordre public et reconnaissance en Suisse face au droit et aux jugements étrangers, Friburgo 1988, p. 102 ss.) o perché viola norme nazionali di diritto cogente ( Rüede/Hadenfeldt , op. cit., p. 323 e rif. ivi). L'appellante disattende altresì che scopo della convenzione è quello di riconoscere e coordinare sistemi giuridici differenti ( DTF 101 Ia 525 consid. 4 a). Ne consegue che le argomentazioni dell'appellante sono ben lungi dal concretizzare la violazione dell'ordine pubblico svizzero e sono quindi sottratte alla cognizione del giudice del rigetto. 8.a) \_\_\_\_\_ ha postulato l'assunzione delle "prove offerte all'udienza dell'11 maggio 1994 e meglio la perizia giuridica, il richiamo dalla Pretura di \_\_\_\_\_ dell'incarto relativo al deposito del lodo e alla determinazione delle pretese degli arbitri, nonché l'audizione testimoniale del Cancelliere e del Pretore competente della Pretura di \_\_\_\_\_". b) Chiamata a statuire sulla Convenzione di New York, la scrivente Camera verifica liberamente se la sentenza impugnata violi disposizioni della Convenzione, atteso che anche il Tribunale federale esamina liberamente le eccezioni sollevate dinanzi all'autorità cantonale ( DTF 108 Ib 87 cons. 2a; 101 Ia 524 cons. 1). Ai fini del giudizio le parti possono, in deroga a quanto prescritto dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, valersi di nuove allegazioni tanto in fatto quanto in diritto ( DTF 108 Ib 87 cons. 2a; 105 Ib 40 cons. 2). Ciò deve comunque avvenire in linea di principio compatibilmente con le esigenze del rito sommario che vieta qualsiasi prova per testimoni o perizia se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte prodotta al più tardi in sede d'appello. Ne consegue che le prove sopraindicate non possono essere assunte in sede di procedura sommaria di rigetto dell'opposizione. c) Pur avverandosi la richiesta di assunzione di nuove prove irricevibile già per i sovraesposti motivi, è opportuno rilevare che la stessa, per le considerazioni espresse sub 3 c), non potrebbe mutare l'esito del gravame, atteso che con il richiamo dalla Pretura di \_\_\_\_\_ dell'incarto relativo al deposito del lodo e alla determinazione delle pretese degli arbitri e con l'audizione testimoniale del Cancelliere e del Pretore della Pretura di \_\_\_\_\_ vuole dimostrare che il lodo arbitrale non è stato depositato ex art. 825 CPCI presso la cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato e che non vi è un'ordinanza ex 814 CPCI che determini l'ammontare delle spese e dell'onorario del collegio arbitrale. Per quanto riguarda la perizia giuridica infine va ricordato che essa non costituisce un mezzo di prova. 9. Il lodo arbitrale costituisce dunque titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per Fr. 136'615.40 (corrispondenti a Lire 158'118'700 al cambio indicato dalla precedente) e Fr. 25'630.30 (corrispondenti a Lire 29'664'536), oltre agli accessori, atteso che quest'ultimo importo non costituisce, quale indennizzo per le spese di difesa della precedente, spese e onorari degli arbitri ex art. 814 CPCI (cfr. sub 4 b). 10. Il riconoscimento del lodo arbitrale non partecipa del dispositivo, trattandosi di questione pregiudiziale nella procedura esecutiva di rigetto definitivo dell'opposizione 11. L'appello 22 dicembre 1994 \_\_\_\_\_ va quindi

parzialmente accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono il grado di soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 80 e 81 LEF; 194 LDIP; IV cpv. 1, V cpv. 1 lett. a, lett. b, lett. d e lett. e, V cpv. 2 della Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere conclusa il 10 giugno 1958 a Nuova York; 5 della Convenzione tra la Svizzera e l'Italia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie del 3 gennaio 1993; 806, 814, 821, 823 n. 6 cpv. 3, 825 cpv. 2, 3, 4, 5 CPCI; 321 cpv. 1 lett. b, 387 cpv. 3 CPC pronuncia I. L'appello 22 dicembre 1994 \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 14/15 dicembre 1994 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata: "1. L'istanza 7 marzo 1994 \_\_\_\_\_, è parzialmente accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta dalla \_\_\_\_\_ al PE n. \_\_\_\_\_ del 23/24 dicembre 1994 dall'UE di Lugano limitatamente a Fr. 162'245.70 oltre interessi al 10 % dal 13 novembre 1993 su Fr. 136'615.40 e dal 22 dicembre 1993 su Fr. 25'630.30. 2. La tassa di giustizia di Fr. 400.--, già anticipata dall'istante, è a carico per 1/4 della \_\_\_\_\_ e per 3/4 della \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ rifonderà a \_\_\_\_\_ Fr. 500.-- per parte di indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 600.--, già anticipata dall'appellante, è a carico per 1/4 della \_\_\_\_\_ e per 3/4 della \_\_\_\_\_ rifonderà a \_\_\_\_\_ Fr. 1'000.-- per parte di indennità III. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.